

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2014	Numero: 20682	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: €5.000,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 24/6/2013 il Tribunale di Milano ha mandato assolto il sig. G. dall'ipotesi contestata al capo c) e lo ha condannato per le restanti violazioni alla pena di 5.000,00 euro di ammenda.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

Designava quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione una persona priva dei requisiti richiesti dalla legge; ometteva di classificare l'azienda e di avviare alla specifica formazione i lavoratori designati a compiti di primo soccorso; metteva a disposizione un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza perché privo di griglia di protezione.
--

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'art. 55, comma 1, lett.b) sanziona l'ipotesi che il datore di lavoro non provveda ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett.b). Tale ultima disposizione prevede la non delegabilità dell'atto di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Si tratta di obbligo il cui rispetto deve essere valutato in relazione alle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett.g) e lett.l) della medesima legge. Se la lett.l) definisce il "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interno all'azienda finalizzati" alla tutela dei lavoratori dai rischi, la lett.e) chiarisce che l'addetto a tale servizio è "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32". Dall'insieme di queste disposizioni emerge in modo inequivoco che l'unico modo per il datore di lavoro di rispettare l'obbligo ex art. 17, comma 1, lett.b), è quello di incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 32 della medesima legge, con la conseguenza che la nomina di persona inadeguata comporta in radice la violazione dell'obbligo e deve essere considerata inefficace. In tali termini la violazione assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 55 sopra ricordato. La valutazione in ordine alla inadeguatezza dei requisiti della persona incaricata della sicurezza

deve essere particolarmente attenta e non spingersi, in una materia complessa come quella della formazione e della professionalità dell'incaricato, fino ad adottare criteri valutativi opinabili che rendano incerta l'applicazione della legge da parte dei suoi destinatari.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.